

Rep. n. 249/2023
Prot. n. 8763/2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 23 del mese di novembre in Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

Avanti a me, dott.ssa Paola Del Negro, Direttrice Generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS di Sgonico (TS), - rogante ai sensi dell'art. 17, VI comma, lettera f) dello Statuto dell'OGS – sono personalmente comparsi i seguenti signori:

- 1) Prof.ssa Pedicchio Maria Cristina, nata a Trieste il 09.08.1953, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, domiciliata per la carica ricoperta presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, di seguito più brevemente indicato come "OGS", la quale agisce ed interviene nel presente atto munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi della delega conferitale dal Presidente e legale rappresentante dell'OGS, prof. Casagli Nicola, con proprio atto n. 43 ADW del 19.10.2020 "Delega della firma dei contratti da stipularsi in forma pubblico amministrativa alla prof.ssa Maria Cristina Pedicchio";
- 2) sig. Ehrat Thomas Daniel, nato a Opfikon, Svizzera, il 10.03.1980, nella sua qualità di Managing Director e Legale Rappresentante di Geopraevent AG con sede a 8045 Zurigo, Svizzera, Raefelstrasse 28, CF e P.IVA CH-316.829.922, di seguito più brevemente indicata come "Impresa", ed in quanto tale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della società rappresentata.

I comparenti, della cui identità personale e veste rappresentativa nonché validità dei certificati di firma utilizzati e delle firme apposte io, Ufficiale rogante sono certo, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

CONTRATTO DI FORNITURA

DI SISTEMA RADAR DOPPLER PER IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLE FRANE DI CROLLO

C.I.G. 9832706DAB

C.U.P. I53C22000800006

CUI F00055590327202300008

per la migliore intelligenza del quale premettono che:

- a. L'OGS ha presentato il proprio progetto di ricerca denominato "GeoSciences: un'infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici", codice IR0000037, in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR", Missione 4 – Componente 2 – Linea di investimento 3.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- b. Nell'ambito del Progetto sopra richiamato e della relativa Azione di riferimento 3.1.1 "Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzioni di reti", con Decreto MUR n. 129 del 21.06.2022, l'OGS è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad € 1.663.507,78;
- c. Per rendere attuabile la suddetta iniziativa, l'OGS ha la necessità di affidare la fornitura di un sistema radar Doppler per il monitoraggio in tempo reale delle frane di crollo;
- d. L'OGS ha manifestato la necessità di affidare la fornitura di tale strumentazione scientifica ad un operatore economico selezionato mediante l'esperimento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria;
- e. Con determinazione della Direttrice Generale n. 331 ADW dd. 23.05.2023 è stata disposta l'indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di cui sopra, per un importo complessivo a base di gara pari a € 250.000,00;
- f. In esito all'esperimento della gara, con determinazione della Direttrice Generale dell'OGS n. 473 ADW dd. 27.09.2023, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura alla Società Geopraevent AG con sede a 8045

Zurigo, Svizzera, Raefelstrasse 28, CF e P.IVA CH-316.829.922, che ha offerto il ribasso dello 0% sull'importo posto a base di gara, pari ad un importo complessivo offerto pari a € 250.000,00;

g. In relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è stata acquisita la relativa documentazione;

h. Con determinazione della Direttrice Generale dell'OGS n. n. 473 ADW dd. 27.09.2023 è stata autorizzata la stipula del contratto di fornitura con la Società Geopraevent AG;

ciò tutto premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa renderà all'OGS la fornitura di un Sistema radar Doppler per il monitoraggio in tempo reale delle frane di crollo e i servizi connessi così come descritti nel Capitolato Tecnico, così come migliorato nell'Offerta Tecnica dell'Impresa nelle sole parti/funzioni/servizi migliorativi e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dal Capitolato Tecnico.

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

Capitolato Tecnico, allegato sub lettera "A" al presente contratto;

Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, allegato sub lettera "B" al presente contratto;

Offerta Tecnica dell'Impresa, allegata sub lettera "C" al presente contratto;

Offerta Economica prodotta dall'Impresa, allegata sub lettera "D" al presente contratto.

Costituisce inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegata al medesimo, tutta la documentazione della gara.

ART. 3 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto di fornitura è soggetto all'osservanza delle condizioni in esso stabilite e delle norme del Codice civile italiano, nonché della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dall'Impresa con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

L'Impresa si obbliga fin d'ora ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente contratto.

Resta a carico dell'Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'OGS, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata, con collaudo e messa in esercizio, entro 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. In ogni caso, al fine di rispettare le tempistiche connesse previste dal cronoprogramma procedurale del Progetto "GeoSciences: un'infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici", codice IR0000037, Missione 4 Componente 2 Linea di investimento 3.1 Azione di riferimento 3.1.1, il termine ultimo previsto per la fornitura è fissato entro e non oltre il 31.12.2025.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) più IVA che l'OGS si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione delle attestazioni di regolare esecuzione e del certificato di pagamento di cui al successivo articolo 11.

ART. 6 – LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

La strumentazione dovrà essere consegnata presso la sede dell'OGS di Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c).

I servizi connessi dovranno essere svolti nei luoghi ed alle scadenze indicati nel Capitolato Tecnico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 4 del presente contratto verrà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) del valore del presente contratto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. Trovano inoltre applicazione le penali ivi previste in relazione alle ipotesi di inadempimento dell'Impresa agli obblighi stabiliti dall'art. 47, commi 3, 3bis, D.L. 77/2021 con riferimento agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale; raggiunto tale limite massimo, l'OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto e verranno addebitati all'Impresa i maggiori danni derivanti all'OGS dai ritardi nella realizzazione del progetto PNRR descritto nelle premesse sub lettera a).

Dette penali saranno direttamente scomutate, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dalle relative fatture.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR E PNC

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e PNC, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto:

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L'Impresa, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuta al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Impresa, dall'applicazione di detto principio, sono prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'Impresa è tenuta a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'OGS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta all'OGS la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Impresa di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi finanziati dal PNRR e PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta all'OGS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice dei contratti.

L'Impresa in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto. In caso di ricorso al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le clausole in materia introdotte dal D.L. n. 124/2019 (cd. "Decreto fiscale"), convertito con legge 157/2019. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Impresa i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do Not Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'Impresa rimarrà responsabile, in ogni caso, dell'adempimento così come della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e che risponderà all'OGS. Inoltre, l'Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa ha costituito a favore dell'OGS la garanzia bancaria fidejussoria n. 00074FDC06676, emessa da Banca Popolare di Sondrio S.p.A., dell'importo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) in conformità al disposto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa.

Per l'escussione della garanzia, l'OGS si rivolgerà direttamente al garante.

Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito del rilascio del certificato di pagamento del saldo finale, nei termini e con le modalità previste dall'art. 11 del presente contratto.

ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'OGS provvede alla gestione dell'esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona della Dott.ssa Paola del Negro, per il monitoraggio, le verifiche di conformità intermedie e finale.

Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'OGS assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Impresa, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 11 - CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO

L'esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 102 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il D.E.C. provvederà a redigere i verbali di avvio e di ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio ovvero mediante documento elettronico sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il D.E.C. provvede ad avviare le verifiche di conformità della fornitura entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione. La certificazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Impresa, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Impresa; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora per le attrezzature fornite esistano specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto presenti, le attrezzature dovranno essere conformi a tali specifiche disposizioni di prodotto. In assenza di tali disposizioni dovrà essere fornita dal produttore/fornitore evidenza sulla mancanza delle stesse nonché in merito al rispetto della legislazione comunitaria applicabile inerente alla salute e sicurezza sul lavoro in considerazione dei requisiti generali e specifici applicabili.

Il DEC rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l'Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'Impresa, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità

riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Impresa anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, ed al rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

I verbali devono essere inviati al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.

In caso di esito negativo dell'attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al comma 1) si intende non averata.

ART. 12 – PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo contrattuale, pari a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) più IVA se dovuta, avverrà da parte dell'OGS ad avvenuto rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dei certificati di pagamento conseguenti alle verifiche di conformità effettuate dal D.E.C. di cui all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto ed all'articolo 11 del presente contratto.

L'Impresa può chiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tale anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento della prima tranche del corrispettivo contrattuale.

Art. 13 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il pagamento sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture, che potranno essere emesse dall'Impresa a seguito del rilascio da parte del R.U.P. dei certificati di pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Impresa con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: CRCO0S.

Sulle fatture dovrà essere riportato:

- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 9832706DAB
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) I53C22000800006

L'OGS è soggetto allo *split payment*.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell'Impresa.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura e/o dei servizi connessi, il termine decorrerà dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto si intenderà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'OGS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Impresa dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'OGS quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le liquidazioni saranno effettuate sul seguente c/c dedicato:

IBAN

BIC

presso

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

-
-
-

L'OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ART.15 PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà assicurare che il personale impiegato nell'appalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.

Nell'appalto dovrà essere impiegato personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità e perfettamente rispondente, per tutta la durata dell'appalto, alle prestazioni conseguenti al presente atto.

L'OGS si riserva la facoltà di verificare costantemente tale rispondenza, e di richiedere, e di ottenere, la sostituzione, in qualsiasi momento, di uno o più dipendenti o soci dell'Impresa impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto che si rendessero colpevoli di comportamenti non idonei né confacenti ai luoghi e al contesto.

Ai dipendenti dovranno essere applicate le condizioni contrattuali, assicurative e contributive risultanti dal CCNL vigente tempo per tempo inclusi eventuali accordi integrativi locali; agli eventuali soci lavoratori di cooperative dovranno essere garantite condizioni economiche contributive ed assicurative almeno pari e comunque non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni del CCNL vigente tempo per tempo nello specifico settore di attività.

Art. 16 - FORZA MAGGIORE

Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all'OGS quanto all'Impresa non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l'OGS e l'Impresa dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.

ART. 17 – RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'OGS all'Impresa o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all'Impresa di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto dell'OGS. La suddetta documentazione dovrà essere restituita all'OGS in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.

ART. 18– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito anche "GDPR" o "Regolamento") l'OGS informa l'Impresa che il trattamento dei dati personali da essa forniti o comunque acquisiti all'OGS è finalizzato all'avvenuta partecipazione alla procedure di gara ed alle attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione, rendicontazione) funzionalmente legate all'operatività dell'OGS o alla tutela dei suoi diritti, nonché alla gestione del contratto Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo esemplificativo: altri Enti per finalità di controllo e/o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all'esecuzione del contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta

dell'Interessato, per permettere all'OGS di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) l'OGS garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (Titolare del trattamento), con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c 34010 Sgonico (TS)

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono 0402140215 / 0402140216, e-mail direzione@ogs.it

L'OGS ha provveduto a nominare l'Avv. Luca Zenarolla quale Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono 0432510917, PEC dpo@ogs.it. Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può essere risolto in caso di eventuale certificazione "positiva" /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:

- a) all'informazione antimafia;
- b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione;
- c) per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa, individuato nella mancata possibilità di rilascio della liquidazione finale della fornitura dovuto al persistere dei problemi riscontrati sulle verifiche che devono essere effettuate che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro le tempistiche previste.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 6 del presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'OGS darà tempestiva comunicazione all'Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento l'OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Impresa sarà altresì chiamata a risarcire l'OGS per i danni cagionati a costui, a causa di proprie inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- b) mancato rispetto del termine massimo previsto per la consegna e l'installazione della fornitura per fatti imputabili all'Impresa.

ART. 20– RECESSO DAL CONTRATTO

Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'OGS.

In caso di recesso dell'OGS, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto. L'OGS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di inosservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa del codice di comportamento dei dipendenti dell'OGS.

ART. 21 - REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI

L'OGS e l'Impresa, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, indicano, al fine della gestione del contratto i seguenti referenti:

per l'OGS, il Direttore dell'esecuzione del contratto: dott.ssa Paola Del Negro;

PEC: ogs@pec.it

per l'Impresa: Ehrat Thomas

PEC: info@geogrevent.com

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inoltrate tramite PEC all'indirizzo sopra indicato.

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Del Negro, e-mail direzione@ogs.it

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono e saranno a carico dell'Impresa incluse quelle da sostenere per la stipula, la registrazione e l'esecuzione del contratto che non siano espressamente demandate all'OGS, ed incluse le spese di bollo, di fotocopiatura.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa le spese di pubblicità legale della gara di cui l'Impresa è risultata aggiudicataria, così come indicato nel Disciplinare di gara.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Trieste.

Art. 25 - DOMICILIO DELL'IMPRESA

Ai sensi e ad ogni effetto di legge l'Impresa dichiara di avere domicilio fiscale in 8045 Zurigo, Svizzera, Raefelstrasse 28.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo PEC.

ART. 26 - CLAUSOLA FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.

L'imposta di bollo è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 1-bis.1. sub 4) della Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.

ART. 27 – CLAUSOLE ONEROSE

L'Impresa dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 4 (Durata del contratto), 5 (Corrispettivo), 6 (Luogo di consegna e penali), 7 (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR e PNC), 19 (Risoluzione del contratto), 20 (Recesso dal contratto), 24 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dall'Impresa accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 28 - ALLEGATI

Al presente contratto si allega:

"A" Capitolato Tecnico

"B" Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa

"C" Offerta Tecnica dell'Impresa

"D" Offerta Economica dell'Impresa

Il presente contratto, che contiene 9 (nove) pagine a video, 4 (quattro) allegati ("A", "B", "C" e "D") è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle Parti la lettura degli allegati, il cui contenuto essi dichiarano espressamente di conoscere ed accettare e, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i. il legale rappresentante dell'OGS, Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, e con firma autografa il legale rappresentante dell'Impresa, Sig. Thomas Ehrat.

Io sottoscritta, Direttrice Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi ed in particolare accerto che il certificato di firma della Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio è conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i. e certifico che l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa del Sig. Thomas Ehrat è stata apposta in mia presenza previo accertamento della sua identità personale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OGS

Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Sig. Thomas Ehrat

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Paola Del Negro
